"ASSOCIAZIONE IL COLLE"

STATUTO

PREMESSA

L'Associazione Il Colle è stata costituita nel febbraio 1997 con la finalità di sviluppare e promuovere le attività culturali e di promozione sociale nell'ambito della Parrocchia di San Francesco e Santa Chiara a Montughi.

Essa si ispira ai principi Cristiani e alla spiritualità Francescana, ai quali sono orientate le scelte e le attività associative, da realizzare con lo stimolo ideale e le intenzioni proprie dei soci fondatori.

L'Associazione si propone di operare in sinergia con i vari gruppi attivi nella Parrocchia di San Francesco e Santa Chiara a Montughi, condividendone finalità e scopi in quanto compatibili col proprio Statuto, per rendere sempre più comunitaria la vita della Parrocchia.

1. DENOMINAZIONE

L'Associazione è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e si denomina: "ASSOCIAZIONE IL COLLE APS".

2. SEDE

L'Associazione ha sede in FIRENZE presso la Parrocchia S. Francesco e S. Chiara a Montughi in Via Michele Mercati 3.

3. SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione ha come scopo la promozione dei valori Cristiani e in particolare della spiritualità Francescana svolgendo attività culturali e di promozione sociale nell'ambito della Parrocchia di San Francesco e Santa Chiara a Montughi.

Le attività essenziali per il diretto raggiungimento dello scopo sono:

a) l'organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, proiezioni, mostre ed altri eventi di promozione culturale;

b) l'organizzazione di spettacoli teatrali e di attività di educazione alla recitazione;

c) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche e non periodiche;

d) l'organizzazione di ritiri spirituali;

e) la promozione di gite, escursioni, visite a luoghi di fede e di cultura, mostre e musei ed altri eventi culturali, organizzate da operatori del settore.

In diretta attuazione degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà inoltre:

1) Curare e gestire spazi ricreativi messi a disposizione dalla Parrocchia;
2) Organizzare eventi di vario genere finalizzati alla raccolta di fondi;
3) Effettuare erogazioni caritative;
4) Collaborare alle attività sociali promosse dal Consiglio di quartiere 5 o da altre strutture pubbliche o private del comprensorio Fiorentino o dalla Caritas Parrocchiale;
5) Utilizzare l'opera volontaria e gratuita dei propri associati per la realizzazione delle iniziative associative;
6) Organizzare eventi ricreativi, sportivi, gare, tornei, feste e manifestazioni, anche con somministrazione di alimenti e bevande;
7) Assumere dipendenti, affidare incarichi a consulenti, aderire o stipulare convenzioni con organismi pubblici o privati;

8) Prestare servizi ai propri associati e a terzi in conformità alle finalità statutarie, anche dietro pagamento di corrispettivi;

9) Stipulare contratti di conto corrente bancario e postale;

10) Compiere ogni altra operazione necessaria od utile al raggiungimento degli scopi associativi.

11) Creare occasioni di incontro fra le varie componenti della Parrocchia o del comprensorio fiorentino.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

L'esercizio associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5. ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere associati le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità ed i principi ispiratori dell'associazione di cui alla premessa e ne accettino lo Statuto e che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa: hanno diritto di voto in Assemblea - purché maggiorenni - e sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dallo statuto.

Le attività associative sono di norma riservate agli associati.

Gli Associati hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dai principi ispiratori dell'associazione, dallo statuto e dai regolamenti interni. Le iscrizioni, in qualunque giorno effettuate, avranno validità fino al 31 dicembre di ogni anno.

Tutti i soci partecipano in modo continuativo alla vita dell'associazione e hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

6. ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli

organi associativi.

L'organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art.7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualità di associato si acquista col versamento della quota associativa annuale e l'iscrizione nel Libro degli Associati.

6. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni nonché le decisioni degli Organi dell'Associazione;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, e partecipare alla vita dell'Associazione;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

7. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e in caso di mancato pagamento di due quote annuali consecutive senza giustificato motivo può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua

decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

8. QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote annuali sono determinate dal Consiglio Direttivo; non sono ripetibili né rimborsabili, né trasmissibili agli eredi.

Esse hanno validità per l'anno solare nel quale sono corrisposte, indipendentemente dall'epoca del loro versamento e restano acquisite all'Associazione anche in caso di recesso o esclusione.

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare quote straordinarie finalizzate a scopi e attività specifici.

9. ORGANI SOCIALI.

Gli Organi dell'associazione sono:

a) L'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Tesoriere;

f) l'Organo di Controllo.

10. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e/o rendiconto economico e finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali della sede e nei luoghi in cui vengono svolte le attività associative ed in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative.

A ciascun associato spetta un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato con un massimo di cinque deleghe per associato.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e/o rendiconto economico e finanziario;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

approva eventuali regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;

delibera sulle modificazioni dello Statuto;

delibera lo scioglimento dell'Associazione;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

L'assemblea che delibera sulle modifiche al presente Statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per il calcolo dei voti spettanti e delle maggioranze costitutive e deliberative si considerano solo gli associati con diritto di voto.

11. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

L'assemblea nomina un segretario, anche non associato, e, se lo crede opportuno, due scrutatori scelti anche fra i non associati.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

12. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea; in particolare:

- cura ed organizza la gestione delle attività associative secondo le disposizioni dello statuto;
- attua le delibere dell'assemblea;
- delibera l'ammissione degli associati;
- delibera l'ammontare della quota associativa annuale;
- predispone annualmente i bilanci e/o rendiconti da sottoporre all'Assemblea ed eventuali rendiconti per la raccolta di fondi;
- istituisce e regolamenta i gruppi di lavoro;
- redige i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

- svolge ogni altra attività di gestione necessaria od utile all'Associazione.

I membri del Consiglio non percepiscono alcuna remunerazione, salvo eventuali rimborsi per spese sostenute autorizzate dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli Amministratori sono scelti fra le persone fisiche associati o indicati dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al Presidente e/o ad altri Consiglieri potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13. PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione il Colle è il Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Francesco e S. Chiara a Montughi.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e firma gli atti sociali.

14. VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato dallo stesso.

La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

15. TESORIERE

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- cura l'amministrazione dei fondi associativi tenendo regolare contabilità delle entrate e delle uscite;
- effettua pagamenti, sempre su indicazione del Presidente o in attuazione di deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- rende conto al Consiglio Direttivo;
- riscuote somme e valori rilasciandone regolare quietanza;
- predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e preventivo e/o rendiconto economico e finanziario.

16. ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Ai componenti dell''Organo di Controllo si applica l'art.2399 del Codice Civile.

Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall' Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17. REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art.31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

18. GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo può istituire uno o più gruppi di lavoro per realizzare le iniziative associative.

I gruppi di lavoro sono composti esclusivamente da associati, sono guidati da un coordinatore designato dal Consiglio Direttivo al quale riferiscono circa l'attività svolta; hanno durata corrispondente al compito affidato loro e - se l'attività comporta il movimento di denaro - presentano periodicamente o al termine dell'attività stessa il rendiconto delle entrate e delle uscite.

19. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali degli associati , dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali erogazioni, oblazioni o contributi degli associati o di terzi o contributi di enti pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari e da raccolte occasionali di fondi; è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20. BILANCIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 3 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nei 7 giorni che precedono l'assemblea il bilancio e/o il rendiconto è consultabile dagli associati presso la sede dell'Associazione.

21. UTILI

Eventuali utili vanno reinvestiti nelle attività dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, sia durante la vita che al momento dello scioglimento dell'Associazione.

22. LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Segretario che stabilirà il giorno e l'ora in cui i libri potranno essere esaminati, comunque entro 30 giorni dalla richiesta.

23. VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

24. LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia

necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

25. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

26. RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio *2017,* n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.